

REGOLAMENTO (CE) N. 465/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Carciofo di Paestum e Farina di Neccio della Garfagnana)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» come indicazione geografica e una domanda di registrazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» come denominazione di origine.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del precitato regolamento, si è constatato che le suddette domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) In seguito alla pubblicazione delle due denominazioni di cui all'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, non è stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario rispettivamente come indicazione geografica protetta e come denominazione di origine protetta.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte come indicazione geografica protetta (IGP) e denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 153 dell'1.7.2003, pag. 72 (Carciofo di Paestum).
GU C 153 dell'1.7.2003, pag. 76 (Farina di Neccio della Garfagnana).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 18).